



## OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

(a cura di Riccardo Ercole AMODEI)

Trib. Lucca Sez. Pen. n. 681 del 14/4/2021 (dep. 13/7/2021)

Pres. Barbieri Est. Barbieri

Impedimento del controllo, art. 452-septies cod. pen.

### **IMPUTATO**

*del reato p. e p. dall'art. 452 septies c.p., perché in qualità di Procuratore Speciale per lo stabilimento di OMISSIS della ditta OMISSIS impediva ai tecnici ARPAT addetti al controllo ambientale e alla verifica del rispetto della normativa sulle emissioni di eseguire campionamenti COT (Carbonio Organico Totale) ulteriori, ossia su altri punti delle condutture, rispetto a quello al camino di emissione. In OMISSIS (LU) il 20/12/2017.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

XY è stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato emesso, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in data 11.3.2020 per rispondere dell'imputazione riportata in epigrafe. All'udienza del 19.10.2020 - prima udienza dibattimentale utile in esito ad un rinvio d'ufficio disposto in data 25.9.2020 - revocato il decreto penale di condanna, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria ha avuto inizio alla successiva udienza del 25.1.2021, nel corso della quale sono stati escussi i testi OMISSIS e OMISSIS, acquisendosi, su accordo delle parti, il verbale di campionamento emissioni in data 20.12.2017, con allegata documentazione, ed il rapporto di ispezione in pari data. All'esito, il P.M. ha dichiarato di rinunciare al residuo teste della propria lista (OMISSIS), che - con il consenso dei difensori del prevenuto - è stato revocato.

Pervenuto il processo all'udienza in data odierna, su rinuncia della difesa dell'imputato, è stato revocato il consulente della difesa Ing. OMISSIS. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni ed è



stato escusso il teste della difesa OMISSIS.

All'esito, conclusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti - invitate alla discussione - hanno rassegnato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe ed il Tribunale ha deciso come in dispositivo.

Ritiene il Giudicante che, all'esito dell'istruttoria espletata, l'imputato debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto per i motivi che verranno nel prosieguo illustrati.

Il teste dell'accusa OMISSIS- premettendo di essere impiegato quale collaboratore tecnico presso l'ARPAT, Dipartimento di Livorno - ha dichiarato che, in data 20.12.2017, egli (unitamente ai colleghi OMISSIS e OMISSIS) si portava presso lo stabilimento della ditta OMISSIS di OMISSIS esercente attività di raffinazione oli a scopo alimentare, per effettuare dei controlli delle emissioni E7 (carbonio organico totale) dell'impianto ivi installato, ai fini del rispetto dei limiti delle emissioni atmosferiche inquinanti.

I tecnici, giunti presso il citato stabilimento, venivano accolti dal OMISSIS (legale rappresentante della ditta) e si recavano quindi a valle dell'impianto, iniziando e predisporre tutta l'attrezzatura necessaria alla misurazione delle emissioni E7. Ha peraltro spiegato il teste che la predisposizione di tutta la strumentazione necessaria alla misurazione richiede varie ore, donde - nell'attesa - i tecnici domandavano all'imputato di poter effettuare la misurazione delle emissioni non solo a valle dell'impianto di abbattimento, ma anche a monte del medesimo, con l'intento dichiarato di effettuare una valutazione di efficienza dell'impianto medesimo, essendo pervenute al Dipartimento ARPAT di Lucca numerose segnalazioni di molestie olfattive (cfr. deposizione teste OMISSIS, pag. 6).

Ebbene, a detta del teste, il OMISSIS si opponeva alla misurazione a monte; i tecnici procedevano quindi ad effettuare la sola misurazione a valle dell'impianto, la quale - come precisato dal teste - dava esiti del tutto regolari (atteso che i valori di emissione E7 erano inferiori ai limiti di legge).

Ha specificato il teste - su domanda dei difensori e come risulta anche dal verbale di ispezione acquisito agli atti - che il OMISSIS, nell'opporci alla misurazione a monte, rilevata che - sulla base delle prescrizioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) - il punto di campionamento dell'emissione E7 rilevante ai fini dell'analisi del rispetto dei limiti di legge delle emissioni era esclusivamente quello posto a valle dell'impianto.

Ha peraltro aggiunto il OMISSIS che effettivamente la campionatura dell'emissione E7 a monte



non avrebbe avuto alcun tipo di influenza sull'analisi del rispetto delle emissioni di carbonio organico, precisando infatti che la medesima campionatura era stata richiesta ai soli fini di un'indagine più ampia avente ad oggetto il carico di marcia dell'impianto, id est la sua efficienza (cfr. deposizione teste OMISSIS, pag. 11: *“diciamo che avrebbe avvalorato il fatto che l'impianto di abbattimento nelle modalità con cui noi lo stavamo osservando, effettivamente era una efficienza adeguata a poter ridurre la concentrazione tra il monte e il valle, al di sotto del limite di legge... è una prassi che facciamo anche se ... non c'è scritto da nessuna parte che questo tipo di controllo debba essere in qualche modo normato nel documento...”*; cfr. altresì pag. 15).

Il OMISSIS ha infine precisato che, sebbene la campionatura a monte sia oramai una prassi tecnica seguita, la previsione normativa impone di analizzare le sole emissioni a valle dell'impianto.

Parimenti, il teste OMISSIS (anch'egli intervenuto, in qualità di tecnico, presso l'impianto OMISSIS di OMISSIS il giorno dei fatti di causa) ha dichiarato che l'accesso presso lo stabilimento del OMISSIS era stato effettuato con una doppia finalità: eseguire il controllo AIA periodico e verificare la presenza o meno di cattivi odori provenienti dall'impianto (attese le numerose segnalazioni ricevute dagli abitanti della zona).

Ha quindi riferito il OMISSIS che portatisi presso il citato stabilimento i tecnici richiedevano al OMISSIS di poter effettuare i controlli del caso sia a valle che a monte dell'impianto. Il OMISSIS, tuttavia, si opponeva alle misurazioni a monte, rilevando che *“non c'era correlazione tra il COT e le emissioni odorigene”*, donde la misurazione a valle - peraltro, a detta dell'imputato, non prevista in AIA - sarebbe stata del tutto inutile (cfr. deposizione teste OMISSIS, pag. 8).

Il teste ha invero precisato che la ditta OMISSIS del OMISSIS era effettivamente interessata dal solo controllo di emissioni E7 e che queste ultime vengono controllate, secondo le prescrizioni AIA, mediante misurazioni a valle.

Nel verbale di campionamento emissioni in atmosfera, redatto in data 20.12.2017 ed acquisito agli atti, si legge poi testualmente che il OMISSIS, nell'opporsi al campionamento a monte, dichiarava che *“... di non aver concesso alla richiesta di campionamento a monte dell'impianto in quanto non solo non previsto in AIA, quale punto di campionamento e controllo da parte di ARPAT, ma altresì in quanto gli è stata dichiarata come finalità specifica la ricerca di odori particolari correlati a ipotetici valori di COT”*. Aggiungeva poi il OMISSIS che *“... eventuali ricerche di efficienza di abbattimento dell'impianto in questione, attraverso campionamenti a monte dell'impianto stesso,*



*devono essere eventualmente previste ed inserite in AIA come da normativa in essere, e precedute da apposita conferenza di servizi*". Nel citato verbale di campionamento si da comunque atto che il OMISSIS ribadiva "...piena disponibilità nell'ulteriore attività di indagine specifica in materia di odori previa definizione di un protocollo pianificato e condiviso".

L'imputato, rendendo spontanee dichiarazioni, ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel predetto verbale di campionamento e riferito dai testi escussi, id est di non aver consentito alla misurazione a monte in quanto non espressamente prevista in AIA, memore di un precedente controllo, avvenuto nell'anno 2013, nel corso del quale aveva avanzato le medesime osservazioni ai tecnici intervenuti sull'impianto (cfr. verbale di sopralluogo in data 11.12.2013, acquisito in atti).

Infine, il teste della difesa OMISSIS - premettendo di essere, anche all'epoca dei fatti, rappresentante di raffineria presso lo stabilimento OMISSIS di OMISSIS - ha dichiarato di essere stato presente all'atto del controllo effettuato dai tecnici ARPAT il 20.12.2017, precisando che i tecnici avevano manifestato interesse ad eseguire un controllo non solo a valle dell'impianto ma anche a monte del medesimo. A detta del teste, il OMISSIS faceva presente ai tecnici che il procedimento di campionamento previsto dall'AIA prevedeva quale punto di emissione solo quello a valle dell'impianto e si rendeva tuttavia disponibile a pianificare un tipo di controllo specifico a monte, previa predisposizione di un protocollo in tal senso in conferenza dei servizi.

Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che gli elementi raccolti nel corso della medesima non consentano di ritenere sussistente lo stesso elemento oggettivo del reato ascritto al prevenuto, donde la sua assoluzione con la corrispondente formula.

Va invero premesso che al prevenuto è contestato il reato di cui all'art. 452 septies cod. pen., che sanziona chiunque "negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti".

Trattasi, in particolare, di fattispecie delittuosa inserita nel corpo del codice penale con Legge n. 68/2015 la quale configura un reato di danno (delle funzioni che vengono impedito o compromesse nei risultati nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo ambientale ivi contemplata) e solo indirettamente di pericolo presunto rispetto al bene-ambiente, bene finale oggetto di tutela, non essendo invero richiesta alcuna reale messa in pericolo del medesimo.

La norma prevede tre condotte alternative fra loro: negare l'accesso, predisporre ostacoli o mutare



artificialmente lo stato dei luoghi; la condotta attiva od omissiva del soggetto agente deve comunque arrivare ad impedire, intralciare, eludere, ovvero compromettere gli esiti del controllo.

Trattasi, pertanto, di reato d'evento, atteso che non è sufficiente, ai fini della sua integrazione, la realizzazione di una condotta di ostacolo, ma occorre anche che la predetta condotta realizzi l'evento tipico, che può alternativamente consistere nell'impedire, nell'intralciare, nell'eludere ovvero comunque nel compromettere gli esiti del controllo.

Il dolo richiesto dalla norma citata è poi generico, richiedendosi la mera coscienza e volontà di impedire l'accesso, modificare artificialmente lo stato dei luoghi, predisporre ostacoli, in modo da frustrare l'attività di controllo dei soggetti ad essa deputati.

Ebbene, fatte tali preliminari considerazioni, il OMISSIS è chiamato a rispondere del citato reato perché, in qualità di Procuratore Speciale per lo stabilimento OMISSIS di OMISSIS "impediva ai tecnici ARPAT addetti al controllo ambientale e alla verifica del rispetto della normativa sulle emissioni di eseguire campionamenti COT (Carbonio Organico Totale) ulteriori, ossia su altri punti delle condutture, rispetto a quello al camino di emissione".

Posto ciò e rilevato preliminarmente che il capo di imputazione non descrive minimamente la condotta tenuta dal OMISSIS, limitandosi ad individuare l'evento del reato nell'aver egli impedito ai tecnici ARPAT di effettuare i controlli delle emissioni di carbonio organico totale, opina il Tribunale che, sulla base dell'istruttoria espletata, non possa dirsi concretizzato l'elemento oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice che viene in considerazione nel caso in esame.

Escluso, invero, che il OMISSIS abbia in qualche modo predisposto ostacoli o mutato artificialmente lo stato dei luoghi, non può parimenti ritenersi che egli abbia negato l'accesso dei tecnici OMISSIS all'impianto della OMISSIS essendosi di fatto limitato ad opporsi alle misurazioni a monte dell'impianto medesimo e non già a quelle a valle, peraltro non aprioristicamente bensì evidenziando come la misurazione a monte non fosse né prevista dall'AIA né tantomeno rilevante ai fini del controllo delle emissioni E7.

Ed è appena il caso di rilevare che - come peraltro unanimemente riconosciuto dagli stessi tecnici escussi in dibattimento - ai fini del controllo delle emissioni E7 (id est il tipo di controllo che doveva essere effettuato nel caso concreto) rilevava la sola misurazione a valle dell'impianto; la campionatura a monte, infatti, era stata richiesta per effettuare un'indagine a più ampio spettro in relazione ad alcune segnalazioni di cattivi odori percepiti dagli abitanti della zona.



È allora evidente che la circostanza che il OMISSIS si sia opposto alla misurazione a monte dell'impianto non può dirsi idonea a concretizzare la condotta tipica richiesta dalla norma di cui all'art. 452 septies cod. pen., né comunque potrebbe essere idonea a realizzare l'evento tipico del reato contestato, atteso che è pacifico che, ai fini del controllo che i tecnici OMISSIS dovevano realizzare nel caso in esame, era sufficiente la sola campionatura a valle dell'impianto.

Peraltro, appare opportuno evidenziare anche che, come emerge per tabulas dal verbale di campionamento in atti, il OMISSIS - ben lungi dal serbare una condotta ostruzionistica nei confronti dei tecnici - si dichiarava disponibile a collaborare con i medesimi nell'ulteriore attività di indagine specifica in materia di odori, previa definizione di un protocollo pianificato e condiviso.

Tale considerazione porterebbe, anche a voler ritenere integrato l'elemento materiale del reato, ad escludere l'elemento soggettivo del medesimo, proprio alla luce della condotta propositiva e collaborativa serbata dall'imputato.

Alla stregua di tutte le suesposte argomentazioni, si ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto, con la formula corrispondente, conformemente del resto alle stesse richieste formulate dal Rappresentante dell'Ufficio di Procura.

Esigenze organizzative dell'Ufficio hanno suggerito di riservare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.,

**ASSOLVE**

OMISSIS tal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lucca in data 14.4.2021